

N. 07836/2014 REG.PROV.COLL.
N. 07601/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7601 del 2014, proposto da:

Luciano Romani, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Magnani,
con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Marco Viglietta in
Roma, via Otranto, 12;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca in persona
del Ministro legale rappresentante p.t., l'Ufficio Scolastico Regionale
per il Lazio - Ambito Territoriale Provinciale di Roma in persona del
legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge
dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, via
dei Portoghesi, 12 domiciliario;

per l'annullamento

del decreto del MIUR n. 235/2014 trasmesso con nota a prot. n. 999
del 9 aprile 2014 recante disposizioni per l'aggiornamento delle
graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo

valevoli per il triennio scolastico 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 nella parte in cui non consente la reiscrizione nella III fascia delle GAE nei confronti di quanti hanno pretermesso l'iscrizione nelle precedenti procedure di aggiornamento delle stesse;

delle graduatorie ad esaurimento provinciali III fascia – classe di concorso A049 valevoli per il triennio scolastico 2014/2017 di prossima pubblicazione unitamente ai decreti di approvazione delle stesse, nonché di tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione , dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio - Ambito Territoriale Provinciale di Roma;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2014 la dott.ssa Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Atteso che con esso parte ricorrente impugna il decreto indicato in epigrafe nella parte in cui non consente la reiscrizione nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento a quanti come il ricorrente, già iscritti nelle graduatorie permanenti, non hanno partecipato alle procedure di integrazione ed aggiornamento bandite negli anni precedenti e pertanto sono stati cancellati dalle stesse;

Ritenuto che, nel caso all'esame, in relazione all'elevato numero di controinteressati, sussistono i presupposti per autorizzare la notificazione per pubblici proclami dai ricorrenti appena sopra indicati mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web

dell'amministrazione e con le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero della Giustizia dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione da n. ... a n. ... della graduatoria impugnata;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione "T.A.R.";
- 6.- l'indicazione del numero del presente decreto con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
- 7.- il testo integrale del ricorso, nonché l'elenco nominativo dei controinteressati.

B.- In ordine alle prescritte modalità, il Ministero della Giustizia ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico - il testo integrale del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di

seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione terza del T.A.R.;

Si prescrive, inoltre, che il Ministero della Giustizia resistenti:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso;

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni

90 (novanta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 20 (venti) dal primo adempimento.

In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito;

Accoglie l'istanza cautelare avuto riguardo alla pronuncia del Consiglio di Stato, sezione sesta, 14 luglio 2014, n. 3658;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) così dispone:

- autorizza il ricorrente alla notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di cui pure in motivazione;
- accoglie l'istanza cautelare ai fini dell'inserimento del ricorrente nella graduatoria ad esaurimento relativa alla materia cui si riferisce parte ricorrente in ricorso.

Rinvia la trattazione della causa alla pubblica udienza del 23 aprile 2015.

Manda la Segreteria di comunicare il presente decreto, anche a mezzo PEC o via FAX ai difensori costituiti nonché all'amministrazione resistente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Massimo Luciano Calveri, Presidente

Pierina Biancofiore, Consigliere, Estensore

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/07/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)